

(N. 1867-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CARBONI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1957 (V. Stampato n. 1977)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

e col Ministro dei Trasporti

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 FEBBRAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1957

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli approvati a Montreal il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati alcuni emendamenti agli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

ONOREVOLI SENATORI. — Modifiche di poca importanza sono apportate con la presente Convenzione agli Accordi di Chicago riguardanti l'aviazione civile, di cui il Senato si è largamente occupato in sede di ratifica degli Accordi bilaterali stipulati fra l'Italia e molti Stati europei ed extra europei per regolare i rapporti riguardanti l'esercizio delle linee aeree civili.

Infatti i Protocolli approvati a Montreal il 14 giugno 1954 stabiliscono, modificando gli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, che la sede della organizzazione possa essere definitivamente tra-

sferita per una decisione presa dall'Assemblea, che raccolga il suffragio dei tre quinti del numero totale degli Stati contraenti. Si è inoltre stabilito — modificando l'articolo 48 che prevede l'obbligo di riunione dell'Assemblea una volta all'anno — di convocare l'Assemblea stessa in sessione ordinaria ogni tre anni.

Onorevoli Colleghi, gli emendamenti contemplati dai Protocolli che esaminiamo tendono ad ottenere un miglior funzionamento della Organizzazione per l'aviazione civile della quale fanno parte la maggioranza degli Stati; pertanto noi ne proponiamo la ratifica.

CARBONI, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli conclusi a Montreal il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati alcuni emendamenti agli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.